

19926

CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE

TITOLO I.

DELLA CITTADINANZA E DEL GODIMENTO
DEI DIRITTI CIVILI.

1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

4. È cittadino il figlio di padre cittadino.